



Comune di  
**CHIUSA DI SAN MICHELE**

Provincia di Torino

Piazza Bauchiero Bruno n. 2 – 10050 Chiusa di San Michele (To)  
Tel. 011/964.31.40 – Fax 011/964.44.57 P. IVA 01734110016  
<http://www.comune.chiusadisanimichele.to.it> e:mail [chiusasmichele@tin.it](mailto:chiusasmichele@tin.it)  
posta cert. protocollo:chiusa.san.michele@cert.ruparpiemonte.it

**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA MORTUARIA  
COMUNALE**

**VERSIONE INTEGRATA**

Allegato alla delibera di C.C. n° 27 del 15/05/1998

Rettificato con delibera di C.C. n. 54 del 30/11/1998

Modificato all'art. 70, comma 1 con delibera di C.C. n. 8 del 1/3/1999

Modificato a seguito rilievi del CO.RE.SA con delibera di C.C. n. 16 del 29/4/1999

Modificato all'art. 69, comma 1 con delibera di C.C. n. 44 del 19/7/1999

Modificato all'art. 70, comma 1bis con delibera di C.C. n. 13 del 28/2/2000

Modificato ed integrato all'art. 70, (commi 1ter, 1 quater, 7 e 8) all'art 73 (c. 3), all'art. 91 ( c. 2),  
abrogati gli artt. dal n. 42 al n. 47, con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013.

## **CAPO I**

### **DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

#### **Art.1**

1. I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal decesso.
2. All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'istituto Centrale di Statistica.

#### **Art.2**

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso - naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

#### **Art. 3**

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

#### **Art.4**

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa.
2. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Comune deve darne informazione immediatamente all' Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
3. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con

l'Istituto Centrale di Statistica.

4. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di un'Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza.
5. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.
6. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
7. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
8. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopico, le cui funzioni sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
9. Presso l'Azienda Sanitaria Locale – Servizio Igiene Pubblica – dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti dell'anno e relativa causa di morte.

#### **Art.5**

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art.6**

1. Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco ne richiede l'accertamento al medico necroscopico, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del

sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

2. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art.141 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
4. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale e che sull'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del codice penale.
5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18, e comunque non dopo le trenta ore. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

#### **Art.7**

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, N. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli artt. dall'1 a 7 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

#### **Art. 8**

1. In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

#### **Art. 9**

1. Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'ufficiale dello Stato Civile, autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale.

#### **Art. 10**

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

### **Art. 11**

1. Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

### **Art. 12**

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza, ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.
2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe e probabili della morte del feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti. Tale spazio sarà localizzato dal Piano Regolatore Cimiteriale.

<b>RISCONTRO DIAGNOSTICO</b>
------------------------------

### **Art. 13**

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83.
2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quanto i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
3. Il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quanto la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quanto sussista il dubbio sulle cause della morte.
4. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
6. Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

7. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

#### **Art. 14**

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 N. 185 in quanto applicabili.

#### **Art.15**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte contemplata dall'art. 4.
  2. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all'art. 4 comma 4.
  3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
  4. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
- 

## CAPO II

### PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

#### Art. 16

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni.

#### Art. 17

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### Art. 18

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nell'apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo di osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali di abitazione del defunto.

#### Art. 19

1. Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli artt. 6, 8, 10 del presente regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica.

#### Art.20

1. I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
  - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

- b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) Ignota, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda Sanitaria Locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.
  3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria.
  4. Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto, funziona come tale la camera mortuaria.
  5. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
  6. I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di chi alle lettere a) e b) del 1° comma.

#### **Art. 21**

1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obiteriali:
  - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185;
3. Nel Comune di Chiusa di San Michele, in quanto la popolazione è inferiore ai cinquemila abitanti il locale destinato a deposito di osservazione può non essere distinto dall'obitorio ai sensi dell'art. 14 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **CAPO III°**

#### **DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O DELL'INUMAZIONE DELLA SALMA**

##### **Art. 22**

1. Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

##### **Art. 23**

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
2. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto.

##### **Art. 24**

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

##### **Art. 25**

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno dolce (es. abete o pioppo) ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a due centimetri. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,666 mm. Se di zinco, a 1,5 mm. Se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 25 mm.
2. Ciò deve risultare da un attestato del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale competente.

##### **Art. 25/bis**

1. Il tempo massimo entro cui procedere alla saldatura della cassa metallica o all'inumazione della salma, deve prevedersi in non oltre 60 ore successive alla morte. Per il periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre (o per eccezionali condizioni climatiche e/o per altre problematiche in qualunque periodo dell'anno), passato il periodo minimo di osservazione come definito dal punto 3.1 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, e comunque non prima dell'avvenuta visita necroscopica, fatto salvo quanto specificato dall'art. 3.2 della predetta Circolare, il cadavere dovrà essere sottoposto a conservazione con idonei apparecchi refrigeratori fino al

momento della sepoltura.

Per eventuali dilazioni oltre le 60 ore dovrà essere presentata richiesta scritta e motivata al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Regionale competente, che darà riscontro dopo aver valutato il caso e, contemporaneamente informerà il Sindaco del parere espresso.

## CAPO IV°

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART. 26

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 16 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. N. 285/1990, il trasporto delle salme è a carico del Comune nei casi previsti dalla legge;
2. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

#### Art.27

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incarico del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 28

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

#### Art.29

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortuni o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

#### Art. 30

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 34 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di

soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art.28, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso saranno determinate dall'Azienda Sanitaria Locale competente.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dal successivo articolo 34 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

#### **Art.31**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda Sanitaria Locale dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### **Art. 32**

1. I cortei funebri si svolgono di regola, dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
2. I cortei funebri non possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

#### **Art.33**

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 28 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

#### **Art.34**

1. Per il trasporto da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia il tipo di sepoltura, la salma dovrà essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art.30 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285;
2. Per il trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente, per le salme da inumare o cremare, la sola cassa di legno, salvo il caso previsto dall'art. 25 del D.P.R. 285/1990;

3. Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, tali salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. Di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
4. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 35**

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

#### **Art. 36**

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, N. 1055.
3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28 e 29 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Art.37**

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 105 n. 7 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

#### **Art. 38**

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in

transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 39**

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

#### **Art. 40**

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 36 precedenti non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

**CAPO V°**

**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI  
CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

**Art. 41**

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

## CAPO VI°

### CREMAZIONI, INUMAZIONI, AUTOPSIE

**Art. 42** (abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quelli della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

**Art. 43** (abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

**Art. 44** (abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

**Art. 45** (abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in sepoltura privata o in un colombaro (in assenza di quest'ultimo in un ossario) appositamente predisposto.
2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e

collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. La localizzazione del cinerario sarà individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale.

**Art. 46**(abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. Il trasporto di urne contenenti i residui della cremazione fermo restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 28 e 36 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

**Art. 47**(abrogato con delibera di C.C. n. 24 del 7/5/2013)

1. Le urne cimiteriali possono essere deposte, a mente dell'art. 80 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, oltre che nel cimitero anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati.
2. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da un apposito verbale redatto in tre esemplari dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
3. Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

**Art. 48**

1. Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale, e per gli ordini emanati dall'Autorità giudiziaria non si può procedere ad una autopsia se non nei casi e con le modalità di cui all'art. 45 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.
2. Le autopsie debbono essere eseguite nella camera mortuaria del cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.
3. Le autopsie anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
4. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest'ultimo al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale o delle Aziende Sanitarie Locali interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art.4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.
5. Quando come causa di morte risulta una malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito

elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

6. Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente articolo 14.
7. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 49**

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
  1. una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
  2. distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.34 è eseguito dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale" o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 16, 17 e 18 del presente regolamento.

#### **Art.50**

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n .185, in quanto applicabili.

## CAPO VII

### CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

#### Art.51

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 N. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art.5.
2. Per le tumulazioni occorrono i certificati del medico necroscopo ex artt.1 e 4, 4° comma del D.P.R. 285/90, che devono essere fatti pervenire all'ufficio di Stato Civile comunale al fine del rilascio del nulla-osta ai funerali. Tale nulla-osta sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.
3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
4. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
5. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### Art.52

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art.51; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
  - 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.51, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento o registro;
  - 2) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
  - 3) Le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
  - 4) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione,

trasporto di cadaveri o di ceneri.

#### **Art. 53**

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

#### **Art. 54**

1. La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto

#### **Art.55**

Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni
  - b) di tombe di famiglia
  - c) di tombe o loculi individuali
  - d) di tombe monumentali
  - e) di ossari individuali per resti mortali
  - f) di un colombaio o nicchio per accogliere le urne con le ceneri dei cremati
  - g) di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.
- 

## CAPO VIII

### INUMAZIONI

#### Art. 56

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, all'aperto ed al coperto, i quali devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità come previsto dal Piano Regolatore di cimitero.

#### Art. 57

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

#### Art.58

1. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a m.2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di m.1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

#### Art.59

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm.2
4. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con idoneo mastice.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

#### **Art.60**

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto, potranno essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

#### **Art.61**

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza, l'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 57.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

#### **Art. 62**

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio. In caso di inadempienza, il Municipio provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

#### **Art. 63**

1. Sulle fosse nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in

metallo, cemento, pietra o marmo.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di scadenza, se non rimossi dagli eredi, restano di proprietà del Comune.

## CAPO IX

### TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

#### Art. 64

1. Il Comune può porre, a disposizione dei privati e regolate da Piano Regolatore Cimiteriale:
  - a) aree per tombe di famiglia o monumentali
  - b) tombe o avelli o loculi individuali
  - c) cellette ossario per la raccolta di resti mortali, individuali
  - d) Aree per sepolture di famiglia per inumazione

#### Art. 65

1. Per quanto riguarda le sepolture per inumazione in aree in concessione a privati valgono le modalità dei cui al precedente art. 59;
2. Per i manufatti a sistema di tumulazione devono essere eseguite le indicazioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90;
3. Per ogni loculo devono essere garantite le misure di ingombro libero interno non inferiore ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25 di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, D.P.R. 285/90. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di mt. 0,70 di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non dovranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,50 x mt. 0,30 x mt. 0,30.

#### Art. 66

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 64, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### Art. 67

1. Le tariffe delle concessioni riguardanti le tumulazioni e le inumazioni di cui all'art. 64 sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 68

1. L'apertura, la chiusura e le spese di manutenzione delle tombe di famiglia e delle aree per inumazione privata, sono a carico dei privati concessionari. Le concessioni delle aree saranno rilasciate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di

concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione.

#### **Art. 69**

- 1 Le tombe di famiglia o monumentali e le aree di inumazione possono essere concesse a persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Chiusa di San Michele o che siano state residenti per almeno 10 anni o che abbiano in proprietà per uguale periodo una seconda casa in questo Comune, o ad Enti. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari. Nel caso di concessione a persone fisiche, i concessionari possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
2. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia sono compresi:
  - 1) Gli ascendenti e i discendenti in linea diretta in qualunque grado
  - 2) I fratelli e le sorelle consanguinei
  - 3) Il coniuge
  - 4) I suoceri e le suocere
  - 5) Generi e nuore
  - 6) Cognati e cognate
  - 7) Conviventi

#### **Art. 70**

1. I loculi saranno concessi al momento del decesso del fruitore, unicamente ai residenti anagraficamente e di fatto nel territorio del Comune di Chiusa di San Michele. Gli stessi verranno assegnati in ordine progressivo dal basso verso l'alto da destra verso sinistra per due file verticali parallele, salvaguardando la possibilità per il coniuge superstite avente il requisito di cui al comma 2 del presente articolo di acquisire un loculo attiguo/affiancato. Resta inteso che in caso di concessione per un loculo singolo verrà assegnato il 1° loculo libero in ordine progressivo secondo il criterio sopra descritto.
- 1.bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli stessi loculi potranno essere concessi a seguito di estumulazione da tombe di famiglia non in concessione del fruitore nel caso in cui la sistemazione in tali tombe venga dichiarata provvisoria al momento del decesso; la concessione del loculo dovrà comunque avvenire entro 1 anno dal decesso;

- 1.ter. I loculi possono essere concessi a persone fisiche aventi residenza anagrafica nel Comune di Chiusa di San Michele o che siano state residenti per almeno 10 anni o che abbiano in proprietà da almeno 10 anni una seconda casa in questo Comune.
1. quater Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati in relazione alla capienza 1 o più cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
2. Sarà data facoltà al coniuge superstite e di età non inferiore ad anni 65, di acquisire un loculo attiguo.
3. Saranno concessi loculi alle persone sole e senza legittimari di età non inferiore a 60 anni.
4. Il diritto di sepoltura è limitato alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
5. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 50 (cinquanta) dalla data di tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso ad eccezione dei casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, per i quali il diritto di concessione decorre dalla data di stipula della concessione. Alla scadenza del termine il comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservando però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca di scadenza. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
6. In deroga a quanto previsto al comma 2 le concessioni di loculi, stipulate negli anni 1968 e 1969 ed in scadenza nel corso degli anni 1998 e 1999, saranno rinnovate, su richiesta degli eredi, per la durata di anni 30. In caso di mancato rinnovo i detti loculi saranno concessi in uso per la durata di anni 30.
7. Il cittadino può restituire il/i loculo/i cimiteriali che abbia avuto in concessione. In tal caso è consentita, dietro apposita domanda in bollo da parte dell'interessato, la restituzione nella misura del 60% della tariffa in vigore al momento della concessione, se avviene entro il termine massimo di 10 anni dalla stipula del contratto. Oltre tale termine non sarà previsto alcun rimborso;
8. In casi particolari di verificata mancata utilizzazione di loculi o cellette ossari il Comune può accettare la loro retrocessione, riconoscendo al concessionario o agli eredi, un rimborso nella misura del 50% della tariffa vigente alla data della stipula della concessione. Tali retrocessioni devono avvenire almeno 10 anni prima della scadenza.

## **Art. 71**

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulla lapidi delle nicchie e dei loculi dovranno essere eseguite e poste in opera secondo le prescrizioni contenute nel Piano Regolatore Cimiteriale.

2. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i dieci centimetri.

#### **Art.72**

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati, i singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia e del Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che potranno essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.

#### **Art.73**

1. Gli ossari sono dati in concessione per la durata di 50 (cinquanta) anni e sono assegnati in caso di esumazione o estumulazione .
2. Gli ossari possono essere concessi in uso ai residenti ed anche a coloro che pur essendo residenti altrove, hanno i propri cari sepolti nel cimitero di questo Comune.
3. Gli ossari possono essere altresì concessi ai residenti da almeno 5 anni per i resti dei propri cari sepolti altrove.

#### **Art.74**

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

#### **Art.75**

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco ad eccezione delle costruzioni ammesse nei campi comuni.

#### **Art. 76**


1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma, e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il

monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 77**

1. Le concessioni perpetue o a tempo determinato di durata eventuale eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli artt. 98 e 99 del D.P.R. 10 ottobre 1990, n. 285.

#### **Art.78**

1. La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto nelle forme di legge a spese del concessionario. Gli obblighi a cui devono attenersi i concessionari nella costruzione delle sepolture sono stabiliti dal Piano Regolatore Cimiteriale.
- 

## CAPO X

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 79

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è scorso, od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata.
2. Le seconde allorchè i cadaveri vengano disseppelliti dietro l'ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Sindaco per essere trasportati in altra sepoltura o per essere cremati qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, compatibilmente con le limitazioni stabilite dall'art. 84 del D.P.R.. 285/90

#### Art.80

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto il decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### Art.81

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Cimitero, sempre ché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero. In tale casi i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 40. Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà avvalersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
2. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'Ufficio Comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono classificati ai sensi dell'art. 7, comma 2 lett.f) del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 rifiuti urbani e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 122-19675 del 2/6/1997 e n. 29-24570 del 11/5/1998”

#### Art. 82

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 30 per quelle a tumulazione è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, che non sono in condizioni, di completa mineralizzazione, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, per almeno 5 (cinque) anni.

#### **Art. 83**

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 ed in quanto compatibili con le norme di cui al precedente art. 81.

#### **Art.84**

1. Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale e dell'incaricato del servizio di custodia. Il cadavere sarà trasferito nella sala autoptica a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

#### **Art.85**

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art.84.
2. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, N. 285.
3. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

#### **Art. 86**

1. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia , delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio dello Stato Civile.

### **Art. 87**

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

### **Art. 88**

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre a meno che non si tratti di cimitero di Comune montano.


### **Art. 89**

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del codice penale.

### **Art.90**

1. Prima di eseguire una esumazione od estumulazione si dovrà tenere conto del lasso di tempo durante il quale il feretro è stato inumato o tumulato, al fine di poter preliminarmente valutare la probabilità di trovare entro il feretro solo ossa o ancora la salma. La suddetta prescrizione diventa molto importante soprattutto se il lasso di tempo calcolato dovesse ricadere nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.
3. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di particolari prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata con l'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.
4. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li

coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto, alle mani porteranno guanti di gomma. Gli indumenti ed i mezzi di protezione utilizzati da necrofori, custodi, affossatori e da tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano nelle operazioni di esumazione o estumulazione, devono essere accuratamente lavati prima della disinfezione.



## CAPO XI

### NORME GENERALI DI VIGILANZA

#### Art. 91

1. Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso – durante la vita – la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art.7 ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate e di quelle di cui al paragrafo successivo.

2. Nel cimitero del Comune di Chiusa di San Michele, potranno essere inumate in campo comune, le salme o le ceneri delle persone residenti o che hanno avuto la residenza in vita per almeno cinque anni nel comune stesso.

#### Art.92

1. Le sepolture private fuori del cimitero, autorizzate a norma dell'art.101 del D..P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e contemplate dall'art. 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità Comunale, come i cimiteri comunali e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

#### Art. 93

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, l'Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
2. Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come locali che reggono la materia e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.
3. Il cimitero ha un custode che è responsabile della sua buona tenuta.

## CAPO XII

### POLIZIA DEL CIMITERO

#### Art.94

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco, che sarà affisso all'ingresso del cimitero.

#### Art.95

1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi, e peggio attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime, e per la via più diretta onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### Art.96

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi tra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona del fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata.
2. Le ossa eventualmente scoperte saranno, ad opere e cura del custode, raccolte e depositate nell'ossario.

#### Art.97

1. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### Art. 98

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Art. 99**

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure il provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 100**

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone, salvo che non si tratti di fiori appassiti.

#### **Art. 101**

1. E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni al cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. come è proibito eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità Comunale o non conforme al decoro delle sepolture.
2. Il Comune, mentre ha cura perché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc. ..., non assume responsabilità per servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico, scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc... .

#### **Art. 102**

1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 103**

1. Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato.
2. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

## CAPO XIII

### CUSTODIA DEL CIMITERO

#### Art. 104

1. Il responsabile del servizio di custodia, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, le pulizie, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali attigui.

#### Art. 105

1. L'incaricato del servizio di custodia deve:
  - 1) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
  - 2) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
  - 3) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
  - 4) curare la pulizia dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;
  - 5) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero;
  - 6) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
  - 7) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
  - 8) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
  - 9) avvertire il Servizio competente dell'Azienda Sanitaria Regionale per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

#### Art. 106

1. Gli addetti ai lavori nel Cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (Legge 5/3/1963, N. 1031).

### **Art. 107**

1. Il Comune provvede alla manutenzione, alla custodia ed a tutti gli altri servizi cimiteriali mediante personale dipendente o concessione a terzi.
  2. Le operazioni di tumulazione, estumulazione, inumazione traslazione della salme, esumazioni anche per aree e loculi in concessione a privati sono eseguite esclusivamente da personale dipendente o autorizzato dal Comune che ne fissa le tariffe con apposita delibera di Consiglio Comunale.
- 

## **CAPO XIV**

### **SANZIONI**

#### **Art. 108**

1. Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934 n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## CAPO XV

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 109

1. Per quanto riguarda l'attuazione di disposizioni non espressamente, indicate, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nel T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265 e sulla circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993, N. 24.

#### Art. 110

1. Le modalità di intervento costruttivo o ornamentale e le tipologie d'uso delle aree o dei loculi, o cellette in concessione, sono regolate da apposito Piano Regolatore Cimiteriale approvato dal Consiglio Comunale.

#### Art. 111

1. Il presente regolamento che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa comunale in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione e dopo la successiva pubblicazione all'albo pretorio del Comune per quindici giorni, a norma dell'art. 70 dello Statuto Comunale.

## INDICE

<b>CAPO I</b>	DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI	PAG. 2
<b>CAPO II</b>	PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	PAG. 7
<b>CAPO III</b>	DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI TEMPO MASSIMO ENTRO CUI PROCEDERE ALLA SALDATURA DELLA CASSA METALLICA O DELL'INUMAZIONE DELLA SALMA	PAG. 9
<b>CAPO IV°</b>	TRASPORTO DEI CADAVERI	PAG. 11
<b>CAPO V°</b>	RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO	PAG. 15
<b>CAPO VI°</b>	CREMAZIONI, INUMAZIONI, AUTOPSIE	PAG. 16
<b>CAPO VII°</b>	CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO	PAG. 19
<b>CAPO VIII°</b>	INUMAZIONI	PAG. 21
<b>CAPO IX°</b>	TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)	PAG. 24
<b>CAPO X°</b>	ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	PAG. 29
<b>CAPO XI°</b>	NORME GENERALI DI VIGILANZA	PAG. 33
<b>CAPO XII°</b>	POLIZIA DEL CIMITERO	PAG. 34
<b>CAPO XIII°</b>	CUSTODIA DEL CIMITERO	PAG. 36
<b>CAPO XIV°</b>	SANZIONI	PAG. 38
<b>CAPO XV°</b>	DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 39